

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2004417**
Data: **28/07/2017**

Oggetto: **BAIL-IN - approfondimenti**
Allegati: **NO**

BAIL-IN (APPROFONDIMENTI)

Gentile Associato,

ritenendo che l'argomento in oggetto continui ad essere del tutto attuale, considerato il dibattito sempre molto acceso attorno al mondo bancario, al dissesto di alcuni Istituti di Credito ed al possibile dissesto di altri, riteniamo utile riproporre l'argomento relativo alla gestione della crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, con particolare attenzione allo strumento del bail-in.

Se è infatti vero che, dal 2015 (dall'entrata in vigore della normativa in esame) a tutt'oggi, nonostante le crisi conclamate di più Istituti di Credito, non si è fatto ricorso a tale strumento - il quale, in sintesi, garantisce la risoluzione della crisi bancaria dall'interno, attraverso regole precise, evitando di accedere a denaro pubblico - ciò non toglie che la normativa è vigente ed astrattamente applicabile.

Della materia in questione ci siamo occupati approfonditamente con la circolare Fisco prot. 2011915 del 24/12/2015 e prot. 2007316 del 5/08/2016, ai cui si rimanda per brevità, ricordando, in ogni caso, che il bail-in **prevede che gli azionisti della banca (in crisi), e in casi particolarmente gravi anche altri investitori in possesso di strumenti finanziari emessi dalla stessa banca,** contribuiscano con i propri fondi a risolvere la crisi dell'Istituto di Credito.

Precisiamo che il bail-in si applica seguendo una gerarchia che prevede che, chi investe in strumenti finanziari, della banca in crisi, più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. In particolare l'ordine di priorità per il bail-in è il seguente: 1) gli azionisti; 2) i detentori di altri titoli di capitale; 3) gli altri creditori subordinati; 4) i creditori chirografari; 5) le persone fisiche e le piccole medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro; 6) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.

Fino al 31/12/2018 i depositi superiori ai 100.000 euro delle imprese e quelli interbancari -ovvero i depositi diversi da quelli delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese superiori ai 100.000 euro - contribuiscono alla risoluzione della crisi della banca in egual misura rispetto agli altri crediti non garantiti; dal 2019 questi contribuiranno solo dopo le obbligazioni bancarie non garantite.

E' opportuno ricordare, inoltre, che sono completamente esclusi dall'ambito di applicazione e quindi non possono essere né svalutati né convertiti in capitale:

- i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro;
- le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti;
- le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette o i titoli detenuti in un conto apposito;
- le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo);
- le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
- i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

Con riferimento ai **titolari di conti correnti**, ribadiamo che i depositi al di sotto della soglia di 100.000 euro (importo garantito dal Fondo Interbancario) non corrono il rischio di essere coinvolti in procedure di bail-in, quindi da “prelievi forzosi”. Nel caso di un conto cointestato a due persone l’importo massimo garantito è di 200.000 euro, mentre nel caso di due conti correnti intestati alla stessa persona presso la stessa banca l’importo garantito è comunque di 100.000 euro. E’ opportuno precisare che la garanzia del Fondo Interbancario non riguarda il conto ma è stabilita per ogni singolo depositante e per banca.

I depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese, anche per la parte eccedente i 100.000 euro, ricevono un trattamento preferenziale. In particolare, essi sono chiamati a sopportare un sacrificio solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non sono sufficienti a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale.

Si precisa, in ogni caso, che i suddetti depositi eccedenti i 100.000 euro possono essere esclusi dal bail-in in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità a condizione che il bail-in sia stato applicato ad almeno l’8% del totale delle passività.

Infine, reputiamo opportuno, anche in questa sede, ribadire l’avvertenza a prestare particolare attenzione nell’aderire a formule di investimento che prevedano la sottoscrizione di azioni ed obbligazioni e/o forme di investimento.

Prima di formalizzare qualsivoglia investimento Vi suggeriamo, infine, di consultare quotidiani di settore e/o siti internet specializzati per valutare i rating e gli indici di solidità ed affidabilità delle singole Banche.

Cordiali saluti

Per **A.GI.SCO.**
Studio Bondavalli